

Controlli ufficiali

Le misure di attuazione tra vecchie e nuove norme

"Anomalie" nella versione italiana del regolamento (UE) 2017/625

di Giovanni Munaò, Luca Canti*, Giorgio Sirugo*, Enrico Ricevuto***

* Unità funzionale Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare, Usl Toscana Centro

**Avvocato

***Un'analisi delle differenze
tra il regolamento (CE)
882/2004 e il nuovo
regolamento (UE) 2017/625
sulla verifica dell'attuazione
dei controlli ufficiali
e le azioni
che i controllori ufficiali
devono mettere in atto
nel caso accertino
una non conformità.
In attesa dell'emanazione
delle norme per adeguare
la normativa nazionale
a quanto previsto
dal regolamento (UE)
2017/625***

L'attività di controllo ufficiale trova nell'applicazione e nel chiarimento delle sue misure di attuazione gli elementi principali per rendere efficaci i controlli stessi.

Le misure restrittive, sanzionatorie, riparative o migliorative che è possibile applicare sono lo

strumento fondamentale per ogni attività di controllo. In loro assenza, l'auspicata crescita in termini di sicurezza alimentare sarebbe impossibile ed il controllo ufficiale inattuabile.

Viceversa, bisogna essere coscienti che tali misure si concretizzano in un costo importante in termini di situazioni percepite, quasi sempre, in modo negativo dagli operatori del settore alimentare. L'impatto di tali misure può essere:

- economico (giorni di chiusura, merci bloccate, lavori di manutenzione ed adeguamento, formazione);
- produttivo (rallentamenti, modifiche ad impianti e prodotti);
- sociale (contrapposizione con organismi di controllo, necessità di gestione puntuale del personale);
- documentale (obbligo di assicurare supporto alle attività).

Tutti, gli addetti ai controlli ufficiali e la loro controparte, cioè le aziende operanti nel settore alimentare, hanno grande familiarità con termini quali prescrizioni, sanzioni, vincoli, sequestri, ricorsi, ma non sempre questa conoscenza trova effettivo riscontro nella reale e sostanziale valenza attribuita dalle norme vigenti. Senza entrare troppo in aspetti giurisprudenziali o di studio del diritto, appare fondamentale per

gli attori di questa complessa materia comprendere appieno la *ratio* della normativa predisposta dall'Unione europea, analizzandone terminologia, traduzioni e strumenti. A parere nostro, per garantire chiarezza, è necessario valutare l'evoluzione dei concetti relativi alle misure di attuazione, partendo dal regolamento (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, per poi arrivare al nuovo regolamento (UE) sui controlli ufficiali: il n. 2017/625.

Problemi di traduzione

Come abbiamo imparato in questi 15 anni di Pacchetto Igiene, spesso la lettura delle norme in lingua inglese ne aiuta la comprensione e, a volte, ha svelato alcune imperfezioni nelle traduzioni ufficiali, che si sono rilevate fondamentali per rendere più chiari gli obiettivi del legislatore.

La versione in lingua italiana del regolamento (CE) 882/2004 identifica con "misure di attuazione" quelle che in inglese sono le "enforcement actions". A prescindere dall'analisi semantica dei termini, appare singolare che lo stesso termine "enforcement" sia stato tradotto in italiano con il termine

Sarebbe stato più utile usare il termine "*enforcement*" anche in italiano

"esecutivo" nel regolamento (UE) 2017/625. Secondo l'enciclopedia Treccani, con il termine "enforcement" si fa riferimento a una "azione di soggetti soprattutto pubblici (polizia, organi giurisdizionali e amministrativi), volta ad assicurare il rispetto delle norme". Se, da una parte, i termini "esecutivo" e "attuativo" hanno poco a che fare con la traduzione summenzionata, bisogna riconoscere che i termini inglesi spesso andrebbero resi in italiano con più parole, non garantendo, così, la necessaria sintesi richiesta in contesti normativi. Le due traduzioni, secondo noi, oltre ad essere poco coerenti nelle due norme, non rendono la giusta forza al termine inglese. Chi frequenta consessi internazionali, in cui si comunica in inglese, conosce bene il termine "enforcement" ed il suo intento. Forse sarebbe più utile usarlo anche in italiano, stante la mancanza di un termine sovrapponibile con un unico sostantivo/aggettivo che restituisca il vero significato.



©www.shutterstock.com

Verifica dell'attuazione dei controlli ufficiali: gli obblighi generali delle autorità competenti

Una grande differenza tra le due norme si concretizza nella presenza nel regolamento (UE) 2017/625 dell'articolo 137¹, dal titolo "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" (*General Obligations of the Competent Authorities as Regards Enforcement Actions*), dove "enforcement actions", tradotto nel regolamento (CE) 882/2004 con "azioni esecutive", ridiventata "verifica dell'attuazione". Se in generale le parole nelle norme pesano come macigni, si provi ad immaginare quale peso possano avere in tribunale.

Andando ad analizzare l'articolo 137, al paragrafo 1 («Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli Ogm e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente»), si stabilisce, in maniera inequivocabile, che le autorità competenti devono dare priorità alle azioni da adottare per eliminare o quantomeno contenere i rischi per la "sanità" (il termine "*health*" è stato tradotto fin dal titolo con "salute") umana, animale e vegetale. In pratica, le sanzioni, le prescrizioni formali ed azioni simili sono secondarie e, pertanto, rimandabili. Sembra una norma di puro buon senso, ma averlo enunciato in modo così chiaro rinforza, senza dubbio, il mandato dei controllori ufficiali, che possono così procrastinare le azioni non "prioritarie".

Interessante anche il paragrafo 2 («In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto»), che introduce le indagini in caso di sospetta non conformità mediante l'intensificazione dei controlli ufficiali ed eventuali vincoli,

chiamati, per la prima volta, "fermi ufficiali". Da notare che in inglese l'espressione "*official detention*" era stata tradotta precedentemente, sia nel regolamento (CE) 882/2004 sia nel regolamento (UE) 2017/625, con il termine "blocco".

Nel paragrafo 3 («Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono: a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno; b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso»), i termini inglesi "*the performance of intensified official controls*" sono stati tradotti in italiano con "intensificazione dei controlli ufficiali". In questo caso, la traduzione probabilmente non altera la sostanza di quanto si volesse intendere, anche se il concetto di "intensificazione" può dare l'idea di una previsione, mentre "l'esecuzione di controlli intensificati" può assumere, oltre ad una connotazione più marcata, anche la possibilità che tale intensificazione possa essere concretizzata utilizzando diversi elementi: tempo, strumenti, approfondimenti.

Il regolamento (UE) 2017/625, si precisa, non definisce come effettuare tale intensificazione e, pertanto, viene lasciata la più ampia discrezionalità all'operatore incaricato del controllo ufficiale.

Azioni in caso di accertata non conformità

Il titolo dell'articolo 138² "Azioni in caso di accertata non conformità" si discosta da quello dell'articolo 54 del regolamento (CE) 882/2004 "Azioni in caso di non conformità alla normativa" ("alla normativa" è stato aggiunto arbitrariamente, in quanto non presente nel testo inglese).

Appare ovvio che l'aggiunta del participio "accertata" nel titolo dell'articolo 138 è fondamentalmente legata al precedente articolo 137, che

¹ Questo il testo dell'articolo 137:

«1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli Ogm e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.
2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso».

trattava di sospetto. Nel titolo, quindi, è implicito che le azioni sono diverse in caso di sospetto rispetto all'eventualità in cui la non conformità sia accertata.

Fin dal paragrafo 1 appaiono sostanziali le differenze tra le due norme.

Il nuovo regolamento (UE) 2017/625, infatti, inserisce i seguenti concetti, riferiti ai controlli ufficiali, del tutto mancanti nel regolamento (CE) 882/2004:

- intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità nonché per stabilire le responsabilità dell'operatore;
- adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e (novità) ne impedisca il ripetersi.

Si aprono così ambiti assolutamente nuovi in cui i controllori devono imparare a muoversi, ossia indagini per determinare: origine (perché?) ed entità (quanto è grave?) delle non conformità e responsabilità dell'operatore (potrebbero non esserci?). Altro concetto nuovo, ma di fatto già focalizzato nelle cosiddette norme volontarie, consiste nelle misure adottate per impedire il ripetersi di una non conformità.

Dal comma 1 deriva la necessità di approfondimenti in caso di riscontro di una non conformità (*non compliance*) e la ricerca di strumenti (coercitivi o strategici?) per garantire ai consumatori che tale non conformità non si ripeta.

Potremmo dire che il legislatore chieda ai controllori di cimentarsi con più accuratezza nel declinare le non conformità. Chi, come gli autori di questo articolo, da tanti anni effettua controlli

² Questo il testo dell'articolo 138:

«1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e

b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:

a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;

b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;

c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;

d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;

e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;

f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;

g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;

i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;

j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;

k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e

b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;

b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;

c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2».

ufficiali sa bene che tale aspetto è fra i più complessi per diversi motivi, alcuni legati al contesto, altri alle capacità descrittive dei singoli.

In merito alle attività che andranno ad incidere sul concetto di "impedire il ripetersi", riteniamo che l'autorità competente centrale dovrà fornire adeguati strumenti che vadano oltre l'aspetto sanzionatorio e che tengano conto di come le valutazioni degli organi di controllo a volte generino scenari che possono incidere sul futuro aziendale.

Rimangono invariati gli aspetti relativi alla natura della non conformità e ai precedenti dell'operatore nel graduare le azioni da intraprendere.

Continuando nella disamina dell'articolo 138 ed incentrandoci sulle differenze sostanziali tra i due regolamenti, si evidenza come il paragrafo 2³ autorizzi nell'introduzione "ogni provvedimento ritenuto opportuno" (conceito già espresso nell'articolo 54, al punto h) per garantire conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625⁴.

Negli elementi successivi introdotti da "tra cui" notiamo diversi concetti nuovi:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali.
- b) dispongono lo scarico [...].

Entrambi i punti sono chiaramente indirizzati a norme sul benessere animale. Prima di questo assetto normativo, per imporre tali misure si

rendeva necessario l'intervento di un magistrato, in seguito a riscontri di natura penale. Ora lo strumento appare molto più flessibile e di facile implementazione.

Alla lettera c) («dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori») è presente una misura che deriva dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 rispetto alle modifiche delle etichette e, in generale, sulle informazioni ai consumatori. Si entra, inoltre, nel merito di possibili trattamenti che possono essere imposti alle merci ("on" in lingua inglese, tradotto con "sulle merci"). Anche in questo caso, si tratta di disposizioni del tutto nuove e che vanno a colmare grosse lacune. Con strumenti prescrittivi ordinari sarà possibile imporre modifiche rispetto alle informazioni ai consumatori ed imporre trattamenti (ad esempio, cottura o abbattimento) alle merci. Bisognerà vedere, poi, come tali imposizioni andranno a colloquiare con lo strumento della diffida, già in uso per tali carenze e strumento prescrittivo nel disposto del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Per avere maggiori chiarimenti bisognerà aspettare il provvedimento che andrà a sostituire il decreto legislativo 193/2007.

Di grande interesse sono le misure descritte al punto e) («dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli») ed al punto f) («dispongono che determinate attività

³ Vedi nota 2.

⁴ Questo il testo dell'articolo 1, paragrafo 2:

«Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:

- a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) le prescrizioni in materia di salute animale;
- e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite».



dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici). Si tratta di situazioni che sono state comunque sviluppate in questi anni e, pertanto, tali provvedimenti sono stati certamente presi da tutti i servizi addetti ai controlli ufficiali. Con l'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/625 dobbiamo però riconoscere che vederli espressi in modo chiaro ed inequivocabile è assolutamente più utile e libera il campo da tutti i dubbi che ci siamo portati dietro per anni in merito ad azioni prescrittive diverse da quelle descritte nel decreto legislativo 193/2007. In modo particolare, sull'applicazione di sanzioni per il mancato adempimento rispetto ad aspetti prescrittivi non contenuti nel disposto del decreto legislativo 193/2007.

Lo strumento prescrittivo lascia più spazio all'operatore nella scelta delle soluzioni da apportare e consente al controllore di valutare la necessità di rinforzare le misure in autocontrollo nonché, con una procedura semplificata, di approfondire quanto emerso con controlli ufficiali più frequenti o sistematici.

Il punto g) («dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti») tratta di misure legate alla rintracciabilità. A parte l'imposizione di ritiro/richiamo, viene formalmente riconosciuta la possibilità di decidere del destino di merci non conformi (distruzione o impiego per fini diversi) con l'attenzione di evitare, ove possibile, sprechi alimentari

non assolutamente necessari. Anche questo deve essere un obiettivo. Le norme dell'ultimo decennio, infatti, lo menzionano almeno nei considerando introduttivi.

Il punto h) («dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali»), che tratta delle chiusure temporanee, è molto più puntuale rispetto al punto e), paragrafo 2, dell'articolo 54 del regolamento (CE) 882/2004 («la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo»). Il punto j) («dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente») entra nel merito di sospendere o ritirare la registrazione. Ci sembra rilevante evidenziare che il termine inglese "approval", correttamente "sostituito" nel regolamento (CE) 882/2004 con "riconoscimento", è stato tradotto nel regolamento (UE) 2017/625 con "autorizzazione". A giudizio di chi scrive, il termine "riconoscimento" è senz'altro più corretto e coincide con quello usato nelle norme di settore degli alimenti di origine animale (regolamento (CE) 853/2004 e regolamento (CE) 854/2004) nonché nel regolamento (CE) 852/2004 e in numerose norme di rango nazionale.

Anche il punto k) («dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali») rappresenta una novità e garantisce la possibilità all'autorità competente di disporre macellazione od abbattimento di animali ai fini della tutela del benessere.

Il paragrafo 3 («Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante: a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso») tratta delle comunicazioni tra controllore e controllato. Cambia poco rispetto a quanto previsto dal regolamento (CE) 882/2004 se non che il controllore con la notifica scritta prevista dal regolamento (CE) 882/2004 entrava nel merito dell'azione da intraprendere, mentre con il regolamento (CE) 2017/625 entra nel merito dell'azione o del provvedimento da adottare (in inglese *“action or measure”*). Non è chiaro a cosa si voglia riferire chi ha scritto la norma. Una possibile interpretazione è quella che *“action”* (azione) sia a carico dell'operatore mentre *“measure”* (provvedimento) sia a carico del controllore. Strano, poi, appare l'uso della congiunzione disgiuntiva *“o”* (or) al posto della congiunzione *“e”*. Da questo ragionamento si può dedurre che forse i due termini siano riferiti all'Osa e che il controllore richiederà un'azione o un provvedimento da prendere in fase di autocontrollo. Definire un elenco positivo di azioni e di provvedimenti applicabili potrebbe essere un esercizio utile per chi deve effettuare i controlli.

Viene ribadito, infine, che i costi sono a carico degli operatori responsabili.

Conclusioni

In generale, possiamo affermare che il disposto degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 sia chiaro e certamente molto più puntuale rispetto al disposto dell'articolo 54 del regolamento (CE) 882/2004. Pertanto, a parere nostro, è uno strumento utile per i controllori ufficiali, a cui fornisce i mezzi necessari per assicurare *“l'enforcement”* della normativa.

Il legislatore europeo rinforza la richiesta ai controllori di adottare misure perché impediscano il ripetersi di una non conformità

Procedure e modulistiche adeguate, supportate dalla normativa nazionale, appaiono imprescindibili per garantire efficacia, efficienza e trasparenza dei controlli.

I controllori non devono sottovalutare i cambiamenti che abbiamo delineato in precedenza. Sia dal punto di vista procedurale sia dal punto di vista dell'accuratezza delle indagini che dei provvedimenti adottati. Se è vero, infatti, che questi articoli facilitano l'approccio alle non conformità, è anche vero che vengono richiesti interventi investigativi per acclarare responsabilità e determinare l'origine delle non conformità. Sarà necessario mettere in campo, citando il regolamento (UE) 2017/625, «ogni azione necessaria». È importante, poi, nel corso dell'attività di controllo ufficiale, garantire la priorità tra le azioni da adottare, innanzitutto ai fini di eliminare o contenere i rischi per la salute umana, che rimane obiettivo primario da raggiungere.

Un altro aspetto chiaramente rinforzato dal legislatore europeo è la richiesta ai controllori di adottare misure perché impediscano il ripetersi della non conformità. Forse è importante chiarire in cosa consiste *“la stessa non conformità”*. Ricordiamoci che tale eventualità richiede di adottare misure *“drastiche”* per garantire che non si ripeta. Un esempio esplicativo di tale difficoltà di analisi potrebbe essere ben espresso da questa domanda: una carenza di manutenzione diversa (ad esempio, rottura di mattonelle e punti di ruggine) si configura come il ripetersi?

Questa soggettività potrebbe tradursi nell'applicazione di misure restrittive importanti in modo disomogeneo, alterando, tra l'altro, le *“pratiche commerciali leali”*, che rappresentano uno degli scopi del regolamento (UE) 2017/625.

In merito alla traduzione, crediamo, infine, che maggiore precisione e coerenza tra i termini italiani e quelli inglesi sia auspicabile per non generare confusioni o situazioni spiacevoli.